

PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

12 novembre 2010



Indice

1.	PREMESSA	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4.	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
	4.1 Operazioni di Minore Rilevanza	8
	4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
	4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza4.3 Operazioni di competenza assembleare	10
	4.4 Delibere quadro	11
5.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA' CONTROLLATE	12
6.	COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'	13



1. PREMESSA

La presente procedura ("**Procedura**") disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Meridie Investimenti S.p.A. ("**Meridie**" o la "**Società**") e da società dalla stessa controllate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ("**Regolamento**").

2. **DEFINIZIONI**

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina").

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo (controllo di diritto). Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea (controllo di fatto) se esso ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo



dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione stabilita contrattualmente del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società, si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti



finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 250.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) in generale, Euro [250.000] in ragione d'anno, per operazioni con Parti Correlate di altra natura anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) <u>indice di rilevanza del controvalore</u>: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;



- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) <u>indice di rilevanza dell'attivo</u>: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) <u>indice di rilevanza delle passività</u>: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle



passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie o Standard: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; (b) sono concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.



Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico della Finanza: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Quanto previsto dalla Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.2 Fatta salva la disciplina di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e dal successivo paragrafo 3.3, le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano:
 - (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ex art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. in materia di remunerazione degli amministratori con particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato



costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (c) alle Operazioni Ordinarie o Standard;
- (d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 3.3 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria o Standard agli effetti della Procedura:
 - (a) la Società comunicherà alla Consob, entro il termine di 7 giorni dall'approvazione dell'operazione (cfr articolo 5, comma 3, del Regolamento) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - (b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.
- 3.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza, a condizione che:
 - (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo (ove nominato), il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;



- (b) la suddetta operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 3.5 La presente Procedura non si applica in tutti i casi previsti dal Regolamento tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; e
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del cod. civ..

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

(a) Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato non vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.



- (b) Il comitato di cui al precedente paragrafo (a) è composto solo da Amministratori Non Correlati e non esecutivi e in maggioranza da Amministratori Indipendenti.
- (c) Il comitato di cui al precedente paragrafo (a) è composto dai membri del Comitato per il Controllo Interno fermo restando che, qualora un componente di tale comitato sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, gli altri membri del Comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Indipendente o Non Esecutivo, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal presidente) Non Correlato.
- (d) Qualora nel consiglio di amministrazione non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti, il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale.
- (e) L'amministratore delegato assicura che i componenti del comitato ricevano complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- (f) Fermo restando quanto sopra previsto, l'amministratore delegato provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- (g) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di questo ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- (h) Il comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti, a spese della Società ma nei limiti di budget previsti dal consiglio di amministrazione, per ciascuna singola operazione.



- (i) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvano una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (j) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (k) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o dell'esperto indipendente), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del comitato sono allegati al documento.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ferme le disposizioni di informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate previste dall'art. 5 del Regolamento, il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza di propria competenza applicando le previsioni di cui all'articolo 4.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto (b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dell'articolo 4.1 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del comitato previsto ai sensi dell'articolo 4.1. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli



atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione.

- (c) Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere autorizzate dalla stessa, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni, a condizione che:
 - (i) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
 - (ii) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale siano negative, il consiglio di amministrazione non può concludere l'operazione qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente



articolo 3:

- (i) le disposizioni del precedente articolo 4.1 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (ii) le disposizioni del precedente articolo 4.1 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (iii) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle deliberequadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA' CONTROLLATE

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate e che, ai sensi dello statuto della Società e/o delle disposizioni organizzative interne al gruppo Meridie emanate dalla Società debbano essere preventivamente esaminate ed approvate dal consiglio di amministrazione o dagli organi delegati della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate.
- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), le Società Controllate informano tempestivamente l'amministratore delegato della Società delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le



informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dal Regolamento e dalla Procedura.

6. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

- (a) Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente all'amministratore delegato della Società le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- (b) Il presidente del consiglio di amministrazione della Società e gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.